



MODIFICA DELLA LEGGE 5 OTTOBRE 1993, N. 409, DI APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DELL'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA TAVOLA VALDESE

Art. 2

Modifica alla legge 5 ottobre 1993, n. 409

All'articolo 4, comma 1, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La Tavola valdese utilizzerà le somme devolute a tale titolo dai contribuenti esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamente, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici, sia attraverso altri organismi senza fini di lucro a livello nazionale e internazionale».

Versione in vigore dal 11 marzo 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione della modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese
Estremi	Legge 27 febbraio 2026, n. 31
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 marzo 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/modifica-della-legge-5-ottobre-1993-n-409-di-approvazione-della/art-2-modifica-alla-legge-5-ottobre-1993-n-409>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it